

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2018, n. 9-7547

Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni al Comune di Ricaldone (AL).

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, ha fornito indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, con le DDGR n. 31-3749 del 6.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002, n. 1-8753 del 18.03.2003, n. 24-242 del 13.06.2005, n. 2-11830 del 28.07.2009, n. 31-1844 del 7.04.2011 e n. 64-7417 del 7.04.2014;
- il Comune di Ricaldone (AL) ha completato l'iter per l'adeguamento al PAI del suo PRGC con la procedura ex LR1/2007 (DCC n. 13 del 24/07/2012), in quanto gli studi geologici allegati al PRGC sono stati ritenuti idonei ad aggiornare il quadro del dissesto contenuto nel PAI, in quanto di maggior dettaglio.

Dato atto che:

- la cartografia di sintesi dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico individua degli ambiti territoriali che ricadono in classe IIIB ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, ovvero in porzioni di territorio edificate per le quali le elevate condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da porre limitazioni all'utilizzo urbanistico e richiedono la realizzazione di opere di riassetto territoriale, in assenza delle quali sono ammessi solo interventi di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo senza aumento di carico antropico;
- tra gli ambiti in classe IIIB è compreso l'edificio di via San Rocco 16, parzialmente interessato da una frana attiva di tipo complesso (Fa10), il quale a causa di ulteriori aggravamenti è stato successivamente oggetto di una ordinanza sindacale di inagibilità (O.S. n. 03 del 10/07/2014) e risulta tuttora inagibile.

Dato atto che, come da valutazioni effettuate dal Settore Geologico:

- la vigente norma di PRGC per l'area in esame non risulta più confacente con l'aggravamento dell'effettivo rischio per la pubblica e privata incolumità;
- risulta opportuno adottare provvedimenti cautelari finalizzati a prevenire trasformazioni urbanistiche non congruenti con il livello di pericolosità evidenziatosi successivamente all'approvazione del PRGC vigente e porre in essere procedure di rilocalizzazione degli edifici a rischio.

Dato atto inoltre, che:

- l'Amministrazione comunale di Ricaldone ha richiesto alla Regione Piemonte con nota n. 18240 del 18 aprile 2018 l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali esistenti in zone a rischio idrogeologico, tramite l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della L.R. n. 56/1977;
- il Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte (di seguito Settore Geologico) ha condotto i necessari approfondimenti in merito alle problematiche geologiche che caratterizzano l'ambito oggetto di richiesta di rilocalizzazione;
- tali approfondimenti, unitamente alle indicazioni già presenti negli studi geologici prodotti in passato dal Comune di Ricaldone, rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica sino all'adeguamento della normativa tecnica di attuazione;
- il Settore Geologico ha richiesto al Comune di Ricaldone il parere di competenza ai sensi del 1° comma del citato art. 9 bis con nota n. 28115 del 18/06/2018;
- il Comune di Ricaldone in riferimento alla citata nota n. 28115 del 18/06/2018 ha espresso il proprio parere positivo con nota n. 37456 del 13/08/2018;
- le considerazioni del Settore Geologico sono state sintetizzate in un documento tecnico comprensivo delle valutazioni relative all'applicazione dei provvedimenti cautelari.

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto documento tecnico che si declina nei seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1, contenente la relazione relativa all'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
- Allegato 2, contenente la normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nell'area interessata dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis;
- Allegato 3, contenente l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 9 bis.

Visti:

- la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di applicare i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'art. 9 bis della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni alla porzione di territorio per la quale il Comune di Ricaldone ha richiesto l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali esistenti in zone a rischio idrogeologico, così come evidenziato nell'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare come interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui sopra quelli elencati nell'allegato 2 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977 così come definito nella cartografia facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 3);
- di demandare al Settore Geologico di fornire al Comune di Ricaldone la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della necessaria variante di aggiornamento dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 9 bis comma 2 della Legge Regionale 56/1977;
- di dare atto che ai sensi del comma 2 dell'art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione di nuova variante al PRG. Ai sensi del citato comma 2, i provvedimenti cautelari perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Comune di Ricaldone (AL)
Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Relazione

Premessa

Il Comune di Ricaldone (AL) ha completato l'iter per l'adeguamento al PAI del suo PRGC con procedura ex LR1/2007 (DCC n. 13 del 24/07/2012). Tali studi sono stati pertanto ritenuti idonei ad aggiornare il quadro del dissesto contenuto nel PAI, in quanto di maggior dettaglio.

Strumento urbanistico

La cartografia di sintesi dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico individua degli ambiti territoriali che ricadono in classe IIIB ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, ovvero in porzioni di territorio edificate per le quali le elevate condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da porre limitazioni all'utilizzo urbanistico e richiedono la realizzazione di opere di riassetto territoriale, in assenza delle quali sono solo ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo, senza aumento di carico antropico.

Tra questi ambiti in classe IIIB è compreso l'edificio di via San Rocco 16, parzialmente interessato da una frana attiva di tipo complesso (Fa10), A causa di ulteriori aggravamenti, l'edificio è stato oggetto di una successiva ordinanza sindacale di inagibilità (O.S. n. 03 del 10/07/2014) e risulta tuttora inagibile.

Applicazione provvedimenti cautelari

Considerato che la vigente norma di PRGC per l'area in esame non risulta più confacente con l'aggravamento dell'effettivo rischio per la pubblica e privata incolumità, si ritiene opportuno adottare provvedimenti cautelari finalizzati a prevenire trasformazioni urbanistiche non congruenti con il livello di pericolosità evidenziatosi successivamente all'approvazione del PRGC vigente.

A seguito della richiesta del Comune di Ricaldone di adottare i provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della L.R. n. 56/1977, finalizzati all'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali a rischio, il Settore Geologico ha pertanto attivato le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977, richiedendo all'Amministrazione Comunale il parere di competenza ai sensi del citato articolo 9 bis con nota prot. n.28115 del 18/06/2018, il cui riscontro positivo è pervenuto in data 13/08/2018 con prot. ricezione n. 37456.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si ritiene che l'ambito di applicazione dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977 debba essere applicato alla porzione di territorio comunale perimetrata nella tavola allegata (allegato 3). Si precisa che con la presente relazione si propongono provvedimenti cautelari per le aree edificate la cui pericolosità è documentata. La non inclusione delle restanti porzioni di territorio nel perimetro definito non implica, tuttavia, una dichiarazione di sicurezza delle stesse. Resta nelle prerogative dell'Amministrazione Comunale l'effettuazione di eventuali ulteriori verifiche negli ambiti limitrofi all'area oggetto di perimetrazione.-

Comune di Ricaldone (AL)

Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Premesso che l'edificio di via San Rocco 16 del Comune di Ricaldone oggetto di proposta di applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della l.r. 56/1977 è parzialmente interessato da una frana attiva di tipo complesso (Fa10), inserito nel 2012 nella classe IIIB nella carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, oggetto di aggravamento e successiva ordinanza sindacale di inagibilità (O.S. n. 03 del 10/07/2014), in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, sono di seguito indicati gli interventi ammessi in tale area durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977.

Interventi ammessi:

- 1) Interventi di manutenzione delle opere di difesa e di regimazione delle acque.
- 2) Relativamente ai fabbricati esistenti sono esclusivamente ammessi, ove coerenti con lo strumento urbanistico vigente:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria limitatamente agli interventi atti a garantire la pubblica e privata incolumità;
 - c) demolizione senza ricostruzione.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato.

Si ricorda, inoltre, che le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.lgs 31/01/2018, n. 1.-

Comune di Ricaldone (AL)
Località via San Rocco n.16

ALLEGATO 3

